

amministrativa, e forse dell'ultima delle autorità amministrative, d'interrompere il corso normale del giudizio che si agita e che forse sta per decidersi dinanzi i tribunali ordinari.

Dunque è necessario che se ne parli non in questa legge con un articolo il quale non fa altro che rimettere l'autorità alla legge in generale, ma nella legge apposita sui conflitti di giurisdizione, perchè là si possono in questi casi stabilire tutte le norme che debbono regolare la materia in tutta l'estensione.

Aggiungo a questo che io non credo poter sorgere fra i tribunali ordinari e l'autorità amministrativa alcun legale conflitto di attribuzione. Innanzi ai tribunali ordinari si debbono presentare le istanze *citata la parte*, ed ivi si deve contendere tra i privati o tra privati e pubblica amministrazione sul valore dei loro diritti; il tribunale conoscerà se vi siano diritti nella parte che presenta l'istanza, e se non ve ne trova, esso non ha che decidere, poichè i tribunali non possono accogliere alcuna domanda, se l'azione che l'attore presenta non è fondata sopra un diritto. Se manca il diritto nella parte che fa istanza, il tribunale ne dichiarerà la inammissibilità. Quindi non può nascere il conflitto di attribuzione. Io credo che il conflitto di attribuzione possa nascere tra le varie autorità amministrative piuttosto che tra queste ed i tribunali ordinari.

Ma del resto, signori, dacchè è passato l'articolo 3 con una dichiarazione del ministro dell'interno, che neppur volle che le parti interessate potessero essere udite dall'autorità amministrativa, giacchè la Camera ha deciso che sia semplicemente permesso ai cittadini come agli imputati in contumacia di presentare solamente memorie, ma non mai di essere intesi (ciò che non fu mai in nessun tempo e da nessuna legge proibito), io non posso dir altro se non che, colla decisione che fu presa, debbo essere convinto che questa legge è uscita perfetta dalle mani dei suoi autori, e quindi non ha bisogno di alcun emendamento.

PRESIDENTE. Sarebbe ora iscritto il deputato Cocco.

COCO. Sosterrò brevemente la tesi medesima alla quale versavano gli egregi preopinanti Cortese e Carnazza, la tesi cioè della soppressione dell'articolo 6. E senza ripetere tutto quello che bellamente e logicamente hanno detto gli onorevoli preopinanti, ridurrò le mie osservazioni a due capi. Il primo riguarda la giuridica ipotesi del conflitto di giurisdizione, che nell'articolo 6 si dice di *attribuzione*, tra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria.

Per me è indifferente di dire *attribuzione* invece di *giurisdizione*, la quale non fa che seguire e determinare le *attribuzioni*, ma per me la ipotesi del conflitto tra l'una e l'altra autorità non cade in mente.

Ho letto più volte la possibilità, e spesso ho visto ancora l'avveramento del conflitto giurisdizionale o di attribuzione tra due poteri, i quali, oltrepassando la rispettiva sfera, possono venire in qualche urto, e dare così motivo al conflitto giurisdizionale; ma tra

un'autorità che *amministra* ed un'autorità che *giudica* non posso concepire come possa elevarsi.

In questa lunghissima discussione si è più volte ripetuto e proclamato il gran principio che chi amministra non giudica, e chi giudica non amministra. Quindi non saprei come l'*amministratore* possa venire in conflitto col *giudicante*, ed il *giudicante* coll'*amministratore*.

E difatti nelle leggi e nei decreti che riflettono i casi di conflitti giurisdizionali, ho letta la ipotesi dei conflitti tra i poteri che giudicano, non tra il potere che giudica e quello che amministra; così, per esempio, tra i tribunali militari ed i tribunali ordinari; e così tra i tribunali ordinari ed i tribunali del contenzioso amministrativo.

Ma, aboliti una volta questi tribunali del contenzioso, io non saprei comprendere come possa elevarsi conflitto tra il magistrato che giudica ed il funzionario che semplicemente amministra.

A questa mia prima motivazione per la soppressione dell'articolo 6° ne aggiungo un'altra.

L'onorevole ed eloquente Mancini, rispondendo all'onorevole e parimente eloquente Cordova, che scorreva tutti gli articoli di questo progetto di legge, faceva osservare sull'articolo 6° ora in esame, che non vi erano leggi sinora per tutte le provincie del regno, le quali versassero sui modi e sulle norme di sciogliere il conflitto di giurisdizione.

Vi sono leggi per le antiche provincie: vi saranno forse per alcune altre provincie. E certamente vi erano e vi sono nelle provincie meridionali, nelle quali non una legge, ma molte ne esistono a tale riguardo, cominciando dall'epoca del 1810, da quell'epoca gloriosa dell'amministrazione civile e della magistratura; la quale aveva a suo capo, col titolo di *gran giudice*, ossia ministro, l'illustre Ricciardi. E se quel primo decreto accenna in termini generali al conflitto tra le autorità giudiziarie e le autorità amministrative, ed in ispecie alla ipotesi tra l'intendente (ora prefetto) ed il tribunale; è facile il comprendere che quell'ipotesi riguardava l'intendente come capo del contenzioso amministrativo, e non come semplice amministratore. Ed in vero i decreti e le leggi sussecutive non riflettono e non ipotizzano il conflitto tra l'autorità che amministra e l'autorità che giudica. Ma non usciamo dall'argomento sulla mancanza di una legge, la quale per tutte le provincie d'Italia segni il modo e le norme per risolvere il conflitto di giurisdizione.

E se la legge sui modi e sulle norme di sciogliere il conflitto non esiste, questa inesistenza è per sè stessa una ragione di più per l'inutilità, anzi dirò, per l'illegitima creazione di quest'articolo 6.

Ma figuriamo anche l'altra ipotesi, che una legge vi fosse per tutto il regno (ma non vi è) in materia di conflitto. E se questa legge vi fosse, non farei che unire il mio voto alla proposta degli onorevoli oratori che mi precedettero; taluno dei quali faceva rilevare nella sua conclusione « che se una legge vi è, almeno almeno quest'articolo 6 deve dirsi superfluo. »